

STATUTO

1. Denominazione

E' costituito, in forma di società a responsabilità limitata denominata:

ITSRIGHT S.r.l.

un organismo di gestione collettiva quale definito nell'art. 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 (di seguito, il "D. Lgs. 35/2017").

2. Oggetto sociale

2.1 La società ha per oggetto l'attività prevalente di amministrazione e intermediazione, in veste di mandataria nonché ai sensi dell'art. 2028 c.c., in Italia e all'estero, dei diritti connessi ai diritti d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni a qualsivoglia titolo vantati dagli Artisti Interpreti ed Esecutori nonché dai Produttori di Fonogrammi e dai loro aventi causa, per conto loro, in via individuale o collettiva, ovvero per conto di titolari dei diritti quali definiti nell'art. 2 del D. Lgs. 35/2017 nonché l'incasso e la ripartizione dei relativi proventi ed in particolare dei seguenti diritti:

- a) diritto al compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, dei fonogrammi (comunque denominati) a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi, di cui all'art. 73, legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- b) diritto all'equo compenso per le utilizzazioni di cui alla precedente lettera a) effettuate senza scopo di lucro, di cui all'art. 73-bis, legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- c) diritto al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro dei fonogrammi, di cui all'art. 71-septies legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- d) diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo dei fonogrammi, di cui all'art. 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- e) diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di cui all'art. 80 lettera d) della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- f) diritto alla remunerazione annua supplementare, di cui all'art. 84-bis legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- g) diritti analoghi spettanti agli Artisti Interpreti ed Esecutori nonché ai Produttori di Fonogrammi in base alle norme di legge del paese di provenienza o in base a convenzioni internazionali;
- h) diritti di utilizzazione economica relativamente ad opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento (quali, in via esemplificativa: video musicali, videoclip ed altri supporti ad essi assimilabili) nei quali sia stata fissata la prestazione artistica degli Artisti Interpreti ed Esecutori ovvero sia stata sincronizzata la relativa fissazione su fonogramma;
- i) diritto di autorizzare la riproduzione del fonogramma, di cui all'art. 72 lettera a) e 80 lettera b) della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

- j) diritto di autorizzare la messa a disposizione del fonogramma, di cui all'art. 72 lettera d) della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- k) diritti analoghi che dovessero essere accordati a favore degli Artisti Interpreti ed Esecutori nonché a favore dei Produttori di Fonogrammi, anche in seguito a modifiche legislative, e che abbiano natura e funzione analoga o complementare ai precedenti.

Per “*Produttori di Fonogrammi*” s’intendono le persone fisiche o giuridiche di cui all’art. 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni nonché i loro successori e aventi causa, a qualsiasi titolo.

Per “*Artisti Interpreti ed Esecutori*” s’intendono gli artisti interpreti e gli artisti esecutori di cui all’art. 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, gli orchestrali ed ogni altra persona fisica avente diritto ai proventi derivanti dalla gestione dei diritti dianzi indicati ai sensi di legge o del regolamento di cui all’articolo 2.3, che abbia effettuato prestazioni artistiche aventi ad oggetto l’interpretazione o l’esecuzione di opere o composizioni musicali fissate su fonogramma (comunque denominato).

La società potrà inoltre svolgere attività in materia di ogni altro diritto di proprietà intellettuale, purché in modo non prevalente.

2.2 Per l’esercizio della sua attività prevalente di cui all’articolo 2.1, la società:

- (i) negozia e stipula contratti con gli utilizzatori dei diritti di cui al presente articolo ovvero con le società e gli enti preposti alla riscossione dei compensi relativi a tali diritti;
- (ii) riscuote i compensi relativi a tali diritti in nome proprio e per conto degli Artisti Interpreti ed Esecutori, dei Produttori di Fonogrammi e loro aventi causa da cui abbia ricevuto mandato;
- (iii) ripartisce i compensi così riscossi tra gli Artisti Interpreti ed Esecutori, nonché tra i Produttori di Fonogrammi e loro aventi causa in base a quanto loro spettante e secondo le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 2.3 e sue successive eventuali modificazioni;
- (iv) presta tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari od utili per lo svolgimento dell’attività di gestione dei diritti di cui al presente articolo;
- (v) stipula, nei limiti dei mandati ricevuti, tutti i contratti nei confronti di terzi necessari od utili, e comunque inerenti, alla gestione dei diritti di cui al presente articolo.

2.3 Il conferimento e l’esecuzione dei mandati dei Produttori di Fonogrammi e degli Artisti Interpreti ed Esecutori e la ripartizione dei diritti devono essere conformi al regolamento di ripartizione e di disciplina dei mandati approvato e/o modificato dall’assemblea di cui all’articolo 13.2. Detto regolamento potrà essere periodicamente modificato su proposta del consiglio di amministrazione.

2.4 La società può assumere tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie od opportune per la tutela degli interessi collettivi degli Artisti Interpreti ed Esecutori, dei Produttori di Fonogrammi ed anche per la tutela di quelli individuali, rendendosi promotrice di ogni azione per la repressione di ogni forma di illecita utilizzazione dei diritti gestiti dalla società per loro conto e, più in generale, di ogni attività considerata quale pirateria musicale, senza pregiudizio di azioni individuali dei singoli mandanti.

2.5 La società può altresì gestire, in Italia e all’estero, ogni altro diritto connesso al diritto d’autore quale previsto dalle leggi nazionali o dalle convenzioni internazionali in materia di diritti d’autore e connessi al diritto d’autore, ivi inclusi, in particolare, i diritti spettanti ad

artisti, interpreti ed esecutori di opere cinematografiche o audiovisive o assimilate di cui all'art. 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633. La società può altresì offrire i servizi sociali, culturali ed educativi di cui all'art. 16 del D. Lgs. 35/2017 e successive modificazioni.

- 2.6 E' esclusa qualsiasi attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi.
- 2.7 La società può compiere tutte le attività industriali, commerciali e immobiliari ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed infine può, sempre che tali attività non siano svolte "nei confronti del pubblico" e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale:
- acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio e
 - prestare fidejussioni ed in genere garanzie reali o personali a favore di terzi.

3. Sede

- 3.1 La società ha sede nel comune di Milano.
- 3.2 Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie e dipendenze, comunque denominate, sia in Italia che all'estero.

4. Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e può essere prorogata.

5. Capitale – Soci – Categorie di soci – Libro soci

- 5.1 Il capitale è diviso in capitale riservato ai soci di Categoria A, come definiti nel successivo articolo 5.2, e in capitale riservato ai soci di Categoria B, come definiti nel successivo articolo 5.3.
- 5.2 Il Capitale riservato ai soci di Categoria A può appartenere esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 2.1, comma 1, che abbiano conferito mandato alla società per le attività di cui all'articolo stesso o subentrino nel mandato per la gestione dei diritti di cui all'articolo 2.1, nonché agli enti e società da loro controllate attraverso le quali si svolge la loro attività artistica (di seguito, "Categoria A");
- 5.3 Il Capitale riservato ai soci di Categoria B può appartenere esclusivamente al socio costituente in atto costitutivo (nel seguito, il "Fondatore") e ai suoi successori per causa di morte, ad "*organismi di gestione collettiva*" e a "*enti di gestione indipendente*" di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 35/2017, e ai soci di Categoria A (di seguito, "Categoria B").
- 5.4 La società, oltre i libri obbligatori e le altre scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile, tiene i libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 del codice civile nonché un apposito libro dei soci nel quale devono essere annotati:
- (i) il nome e il cognome dei titolari delle quote ovvero, se persone giuridiche o enti collettivi, la denominazione ed il tipo;
 - (ii) il domicilio (ovvero la sede), il numero di fax e/o l'indirizzo e-mail al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al rapporto fra la società e il titolare delle quote e le altre comunicazioni previste dalla legge o dallo statuto;
 - (iii) i trasferimenti delle quote;
 - (iv) i vincoli relativi alle stesse;

- (v) i versamenti eseguiti;
- (vi) le variazioni nelle persone dei soci;
- (vii) le categorie cui appartengono i soci.

I soci hanno l'obbligo di comunicare prontamente ogni variazione dei dati riportati nel libro dei soci. Le comunicazioni ai soci, salvo che sia diversamente previsto nello statuto, sono validamente effettuate al domicilio indicato nel libro soci con qualsivoglia mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi compresi i fax, le raccomandate A.R. ed i messaggi di posta elettronica). Il trasferimento delle quote, quando consentito dallo statuto, ha effetto nei confronti della società dal momento della sua annotazione nel libro dei soci, fermi restando la necessità dell'iscrizione al Registro delle Imprese ovvero dell'avvenuto deposito dell'atto di trasferimento delle quote presso il Registro delle Imprese, purché tale deposito sia comprovato da apposita certificazione notarile attestante l'avvenuto deposito. Pertanto:

- (i) l'alienante o l'acquirente devono chiedere l'annotazione del trasferimento delle quote nel libro dei soci, presentando il titolo da cui risulta il trasferimento e un documento che attesti l'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese ovvero l'avvenuto deposito;
- (ii) il consiglio di amministrazione, verificato il rispetto delle regole statutarie in materia di trasferimento delle quote, procede all'immediata annotazione del trasferimento, che legittima l'acquirente all'esercizio dei diritti sociali;
- (iii) qualora il consiglio di amministrazione accerti il mancato rispetto delle regole statutarie in materia di trasferimento delle quote, può legittimamente negare l'iscrizione a libro soci dell'acquirente.

6. Esclusione dei soci

- 6.1 La cessazione del mandato conferito alla società dal socio di Categoria A, a qualsiasi causa dovuta, purché non a rinuncia della società o a revoca del mandato per giusta causa ad essa imputabile, constatata dal consiglio di amministrazione è causa di esclusione del socio.
- 6.2 L'esclusione viene comunicata al socio escluso a cura del consiglio di amministrazione entro 15 (quindici) giorni dalla data della relativa constatazione.
- 6.3 Il socio escluso può impugnare l'esclusione promuovendo l'arbitrato previsto nel successivo articolo 22.

7. Capitale sociale – Aumento e riduzione

- 7.1 Il capitale è determinato in € 117.600 (centodiciasettemilaseicento).
- 7.2 Nel caso di aumento del capitale sociale, il consiglio di amministrazione determina se ed in quale misura l'aumento è proposto mediante emissione riservata ai soci di Categoria A da offrire ai soggetti di cui all'articolo 7.4 o ai soci di Categoria B.

I versamenti delle quote sono richiesti dal consiglio di amministrazione, nei termini e modi che reputerà convenienti, salvo diversa disposizione di legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo in ragione del due per cento in più del tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'art. 2466 del codice civile.

- 7.3 I soci, con l'eccezione del caso di ricostituzione del capitale ridotto per perdite al di sotto del minimo legale, possono decidere l'aumento del capitale con offerta di quote di Categoria B di nuova emissione a terzi, anche con esclusione del diritto di sottoscrizione ai soci, nei modi

e termini previsti dall'art. 2481-bis del codice civile.

- 7.4 E' attribuita al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2015 ed il 23 ottobre 2020, per un importo non superiore ad € 250.000 (Euro duecentocinquantamila), facoltà al 13 settembre 2017 già utilizzata per euro 120,00 (Euro centoventi) con esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci, riservando l'aumento esclusivamente ai soggetti che abbiano conferito alla società, o le conferiscano contestualmente alla sottoscrizione, il mandato per le attività di cui all'articolo 2, mediante sottoscrizione di quota di nominali € 100 (Euro cento) da assegnare a ciascun nuovo socio contro conferimento in denaro. I soci sottoscrittori dell'aumento di capitale rientrano nella Categoria A.
- 7.5 La riduzione del capitale per perdite di cui all'art. 2482-bis del codice civile può essere deliberata dal consiglio di amministrazione.

8. Particolari diritti di amministrazione e di ripartizione degli utili di soci

- 8.1 Sono attribuiti al Fondatore ai sensi dell'art. 2468, comma 3 del codice civile:
- (i) il diritto, con facoltà di auto designazione, di nominare un amministratore e di attribuirgli le funzioni di amministratore esecutivo della società;
 - (ii) il diritto di presentare una lista contenente 4 (quattro) o più candidati all'incarico di amministratore della società da sottoporre alla delibera dell'assemblea di cui all'articolo 13.2;
 - (iii) ove sia anche amministratore esecutivo, ed in tale qualità, una remunerazione pari al 10% (dieci per cento) dell'utile netto di esercizio distribuibile;
- 8.2 Ai soci è attribuito, dall'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2468, comma 3 del codice civile, il diritto di partecipazione agli utili proporzionale alla rispettiva partecipazione, al netto di quanto eventualmente assegnato ai sensi dell'articolo 8.1 (iii).
- 8.3 I diritti attribuiti al Fondatore nell'articolo 8.1 sono personali e non trasferibili col trasferimento della relativa partecipazione, col quale vengono meno. In tale caso:
- (i) il diritto di nominare un amministratore e la facoltà di attribuirgli le funzioni di amministratore esecutivo di cui all'articolo 8.1 (i) sono attribuiti agli altri soci di Categoria B se esistenti;
 - (ii) il diritto di presentare la lista di cui all'articolo 8.1 (ii) è attribuito agli altri soci di Categoria B se esistenti e, in loro mancanza, ai soci di categoria A.

9. Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito.

10. Finanziamenti dei soci

I soci possono fare finanziamenti alla società, fruttiferi o infruttiferi, in base all'accordo tra società e socio, nei limiti consentiti dalla normativa vigente al momento del finanziamento. Il rimborso dei finanziamenti dei soci potrà avvenire solo nell'integrale rispetto della disposizione di cui all'art. 2467 del codice civile.

11. Limiti alla trasferibilità delle quote di capitale di Categoria A

Le quote di cui sono titolari i soci di Categoria A possono essere trasferite esclusivamente ai rispettivi successori nei diritti ai quali si riferisce il mandato per atto fra vivi (esclusivamente agli enti e alle società di cui all'articolo 5.2) o per causa di morte, e non possono venir costituite in pegno o usufrutto.

12. Trasferimento delle quote di capitale dei soci di categoria B – Loro sorte in caso di morte del Fondatore

- 12.1 I soci di Categoria B possono cedere, in tutto o in parte (nel caso del Fondatore, col venir meno dei diritti personali di cui all'art. 8.1) la loro partecipazione ai soci titolari di quote del capitale di Categoria A, ovvero a società o altri enti quali definiti nell'art. 2 del D. Lgs. 35/2017, nonché ad altri soci di Categoria B, col diritto proporzionale dei soci della medesima Categoria B di prelazione per l'acquisto nei termini di cui in appresso.
- 12.2 Il socio di Categoria B che intenda alienare, in tutto o in parte, la sua quota (e/o i relativi diritti di opzione, le obbligazioni convertibili e i warrant eventualmente emessi dalla società), ovvero il relativo diritto di usufrutto, deve anzitutto offrirle in acquisto agli altri soci di Categoria B proporzionalmente alle rispettive loro partecipazioni, con lettera raccomandata A.R. contemporaneamente spedita a ciascuno di essi al domicilio risultante dal libro soci, contenente l'indicazione del nome del terzo acquirente, della quota (e/o dei diritti di opzione, obbligazioni convertibili o warrant) offerta in cessione, del prezzo (ovvero dei beni offerti in permuta col valore da lui attribuito alla permuta, da valere quale prezzo in caso di esercizio della prelazione, salvo quanto stabilito in appresso) e delle condizioni di pagamento; alla raccomandata va allegata fotocopia dell'offerta ricevuta dal terzo, sottoscritta dal medesimo. Il socio di Categoria B che intende esercitare la facoltà di acquisto deve darne comunicazione, a pena di decadenza, al socio alienante e agli altri soci con lettera raccomandata A.R. spedita loro entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, dichiarando altresì se intende sostituirsi, in misura proporzionale alla sua partecipazione, ai soci che non abbiano tempestivamente esercitato la facoltà di acquisto o a coloro che, pur avendola esercitata, non abbiano rispettato le previsioni articolo di questo articolo 12.2.
- 12.3 Impregiudicato quanto previsto all'articolo 12.2, nel caso siano offerte in alienazione, anche separatamente ma ad un unico acquirente (intendendosi per unico acquirente anche il caso di acquirenti parenti fra loro o, in caso siano società, controllanti, controllate o sotto il medesimo controllo), quote (e/o diritti di opzione, obbligazioni convertibili o warrant) in misura tale da far sì che l'acquirente disponga (o possa disporre, per effetto di conversione di obbligazioni convertibili o di esercizio dei diritti connessi ai warrant) della maggioranza dei voti nell'assemblea generale di cui all'articolo 13.3, e comunque nel caso sia offerta in alienazione, anche in parte, la partecipazione del Fondatore ciascuno degli offerenti avrà l'obbligo, anche a sensi dell'art. 1381 del codice civile, di far sì che il terzo acquirente acquisti anche le quote (nonché le eventuali obbligazioni convertibili e warrant) degli altri soci di Categoria B che lo chiederanno, a prezzo proporzionalmente pari a quello determinato in base all'offerta in prelazione, ridotto del 10% (dieci per cento) a titolo di premio di maggioranza, nei termini per l'esercizio della prelazione.
- 12.4 Impregiudicato quanto previsto all'articolo 12.2 nel caso siano offerte in alienazione, anche separatamente ma ad un unico acquirente (intendendosi per unico acquirente anche il caso di acquirenti parenti fra loro o, in caso siano società, controllanti, controllate o sotto il medesimo controllo), quote (e/o diritti di opzione, obbligazioni convertibili o warrant) in misura tale da far sì che l'acquirente disponga (o possa disporre, per effetto di conversione di obbligazioni convertibili o di esercizio dei diritti connessi ai warrant) della maggioranza dei voti nell'assemblea generale di cui all'articolo 13.3, e comunque nel caso sia offerta in

alienazione, anche in parte, la partecipazione del Fondatore, correlativamente, ciascuno degli offerenti avrà il diritto di far sì che gli altri soci di Categoria B (ovvero tutti i soci di tale categoria nel caso sia offerta in vendita l'intera partecipazione del socio costituente in atto costitutivo) vendano le rispettive quote (nonché le eventuali obbligazioni convertibili e warrant) al terzo acquirente a prezzo proporzionalmente pari a quello determinato in base all'offerta in prelazione, nei termini per l'esercizio della prelazione, purché superiore a quello spettante in caso di recesso.

- 12.5 In caso di alienazione mediante permuta (ivi compreso il conferimento a società), il socio che esercita la prelazione può contestualmente comunicare il suo disaccordo sul valore attribuito alla quota e/o ai diritti di opzione, obbligazioni convertibili o warrant; in tale caso, il prezzo sarà determinato da un terzo a sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 1473 del codice civile, come previsto nelle disposizioni che seguono. Il terzo sarà nominato, a richiesta di qualsiasi parte interessata, dal Rettore dell'Università Luigi Bocconi di Milano e procederà alla determinazione del prezzo delle vendite a tutti i soci che abbiano comunicato il loro disaccordo sul valore attribuito ai beni in permuta. Il terzo determinerà il giusto prezzo con riferimento alla data dell'offerta in prelazione, con equo apprezzamento e sulla base dei criteri estimativi usualmente adottati, tenendo conto altresì dei criteri di valutazione internazionalmente accettati. Il terzo renderà la propria determinazione comunicandola con lettera raccomandata A.R. spedita a tutti i soci interessati entro 60 (sessanta) giorni dalla accettazione dell'incarico.
- 12.6 Le vendite devono essere perfezionate entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento dell'ultima, in ordine di tempo, comunicazione di esercizio della facoltà di acquisto da parte del socio alienante ovvero, nel caso di cui ai quattro commi che precedono, dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente la determinazione del terzo.
- 12.7 La costituzione in pegno delle quote è consentita solo a condizione che il diritto di voto sia riservato al socio e che il creditore pignoratizio prenda atto ad ogni effetto, negli stessi documenti costitutivi del pegno, delle disposizioni di questo articolo 12. A cura della società, essa viene comunicata agli altri soci.
- 12.8 Le previsioni di cui a questo articolo non si applicano, con conseguente libera cedibilità delle quote e dei relativi diritti di opzione e di usufrutto, in caso di alienazione fra coniugi, parenti in linea retta, fratelli e sorelle, a società direttamente o indirettamente controllate, a condizione che: (i) ne venga data preventiva comunicazione scritta a tutti i soci di Categoria B; (ii) sia previsto l'obbligo irrevocabile della società cessionaria di ritrasferire la partecipazione detenuta nella società al socio cedente (che sarà irrevocabilmente obbligato a riacquistare), ove quest'ultimo perda, per qualsivoglia motivo, il controllo sulla società cessionaria.
- 12.9 In caso di morte del Fondatore, gli aventi diritto alla partecipazione per effetto di legge o di testamento, hanno diritto di recesso, da esercitare con deliberazione a maggioranza delle rispettive quote successorie, ai sensi dell'art. 2473 c.c. entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio della società dell'esercizio in cui si è verificata la morte. In caso di disaccordo fra tali aventi diritto e la società sulla determinazione del valore di liquidazione della quota, tale determinazione sarà effettuata da un esperto nominato, a richiesta di qualsiasi parte interessata, dal Rettore dell'Università Luigi Bocconi di Milano e procederà alla determinazione con riferimento alla data della morte del Fondatore, con equo apprezzamento e sulla base dei criteri estimativi usualmente adottati, tenendo conto altresì dei criteri di valutazione internazionalmente accettati. Il terzo renderà la propria determinazione comunicandola con lettera raccomandata A.R. spedita a tutte le parti interessate entro 60 (sessanta) giorni dalla accettazione dell'incarico.

13. Decisioni dei soci

- 13.1 Fatto salvo quanto previsto agli articoli 13.2 e 13.3, le decisioni sulle materie di cui all'art. 10 del D. Lgs. 35/2017 e successive modificazioni sono assunte da un'assemblea di delegati dei soci di Categoria A, da loro eletti almeno ogni quattro anni, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10, comma 10, lettere a) e b) del D. Lgs. 35/2017 e successive modificazioni. L'assemblea dei delegati sarà formata da un numero di delegati pari al 10% (calcolato per difetto) dei soci di Categoria A.
- 13.2 Le decisioni attinenti le materie di cui all'art. 10, comma 2 del D. Lgs. 35/2017, la nomina dell'organo di controllo contabile di cui all'articolo 17, la nomina dei componenti l'organo di sorveglianza di cui all'articolo 18 nonché quanto previsto all'articolo 2.3 sono assunte dall'assemblea dei soci di Categoria A.
- 13.3 Le deliberazioni attinenti le materie di cui all'art. 10 comma 3 e comma 4, lettere f), g) h) ed i) del D. Lgs. 35/2017, nonché quelle non incluse in tale art. 10 e successive modificazioni sono assunte dall'assemblea dei delegati integrata con la partecipazione del Fondatore e degli altri soci di Categoria B (detta anche "assemblea generale").
- 13.4 I soci hanno un diritto di voto proporzionale alla loro partecipazione al capitale.

14. Adozione delle decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare

- 14.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
- 14.2 Le assemblee di cui agli articoli 13.1 e 13.2 rappresentano l'universalità dei soci di Categoria A e l'assemblea generale di cui all'articolo 13.3 rappresenta l'universalità dei soci di Categoria A e di Categoria B e le rispettive deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
- 14.3 La competenza per la convocazione delle assemblee spetta al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione deve deliberare senza indugio la convocazione delle assemblee quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori ovvero, nel caso delle assemblee di cui agli articoli 13.1 e 13.2, da tanti soci di Categoria A aventi complessivamente diritto di voto non inferiore ad un terzo del totale spettante ai soci di Categoria A e, nel caso dell'assemblea generale di cui all'articolo 13.3, da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dell'intero capitale sociale.
- 14.4 La convocazione è fatta con avviso inviato a mezzo lettera raccomandata A.R., fax o e-mail confermati dal socio, lettera a mano con ricevuta di ricevimento personale del socio, all'indirizzo, al numero telefonico o all'indirizzo e-mail risultanti dal libro dei soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. Le assemblee possono essere convocate anche in seconda convocazione con indicazione nell'avviso del relativo luogo, data ed ora. L'avviso di convocazione è comunque considerato valido se, da conferma personale di ricevimento del socio, risulta che egli ne è venuto a conoscenza almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione.
- 14.5 Possono intervenire alle assemblee i soci iscritti nel libro dei soci.
- 14.6 I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee di cui agli articoli 13.2 e 13.3 da altro socio. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Nessun socio può rappresentare più di altri 3 (tre) soci.
- 14.7 Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione; in difetto di sua presenza, da persona eletta dalle assemblee. Il presidente è assistito da un segretario da

lui nominato. Le deliberazioni delle assemblee sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge, e quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto da lui.

- 14.8 Le assemblee di cui agli articoli 13.1 e 13.2 sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei loro componenti; l'assemblea generale di cui all'articolo 13.3 è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei delegati e del Fondatore. Le assemblee deliberano a maggioranza.
- 14.9 Le assemblee possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati con sistemi di telecomunicazione nei quali potranno riunirsi coloro che hanno diritto di partecipare alle assemblee; le assemblee si intendono comunque tenute nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle assemblee non fosse tecnicamente possibile il collegamento, le assemblee non saranno valide e dovranno essere riconvocate. Nel caso in cui, nel corso delle assemblee, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

15. Consiglio di amministrazione

- 15.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri, anche non soci, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello in cui sono stati nominati e sono rieleggibili. L'assemblea di cui all'articolo 13.2 nomina 6 (sei) amministratori, di cui 3 (tre) scelti fra i candidati presentati dai soci di Categoria A e 3 (tre) fra quelli della lista di cui all'articolo 8.1 (ii), rispettando il diritto del Fondatore di cui all'articolo 8.1 (i). Il 7° (settimo) amministratore è nominato dal Fondatore o, in sua assenza, dai soci di Categoria B ai sensi dell'articolo 8.3 (i).
- 15.2 Le candidature vanno espresse con ogni utile dettaglio personale relativo ai candidati e devono essere sottoscritte, quanto a quelle espresse dai soci di Categoria A, da almeno 5 soci di tale Categoria e, quanto a quelle presentate dal Fondatore, dal medesimo. Le candidature devono essere fatte pervenire all'assemblea di cui all'articolo 13.2 per il tramite del consiglio di amministrazione entro la fine del mese seguente a quello in cui chiude il terzo esercizio sociale successivo a quello in cui sono stati nominati i precedenti amministratori. I partecipanti a tale assemblea potranno distribuire i loro voti su più candidati in numero non eccedente quello degli amministratori da eleggere come indicato all'articolo 15.1. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il candidato più anziano di età.
- 15.3 L'amministratore cessato dall'ufficio nel corso dell'esercizio, è sostituito dal primo candidato non eletto nella lista di cui faceva parte l'amministratore cessato o, nel caso si tratti dell'amministratore nominato dal Fondatore, da altro da lui nominato. In tutti i casi i cui non sia possibile procedere alla sostituzione di amministratori per rifiuto o mancanza di candidati non eletti come sopra indicato, si applicherà quanto previsto dall'articolo 15.2 e le candidature dovranno essere fatte pervenire entro la fine del mese successivo a quello in cui il consiglio di amministrazione avrà comunicato ai soci l'impossibilità della sostituzione di amministratori nei modi previsti dalla prima parte di questo comma.
- 15.4 Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri il presidente e può nominare uno

o più vicepresidenti.

- 15.5 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno 2 (due) amministratori.
- 15.6 Le convocazioni sono fatte dal presidente nel luogo indicato nell'avviso di convocazione a mezzo raccomandata A.R. o fax o e-mail spediti agli amministratori e ai sindaci effettivi almeno 5 (cinque) - e nei casi di urgenza almeno 2 (due) - giorni prima di quello della riunione. Sono tuttavia valide le riunioni del consiglio di amministrazione, anche se non convocate nel modo sopra indicato, se sono presenti tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi. Per la validità della costituzione della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza degli amministratori presenti. L'amministratore esecutivo nominato dal Fondatore ha diritto di veto sulla nomina del presidente. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide anche se tenute con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
- 15.7 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
- 15.8 Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci. Nei limiti di quanto previsto dalla legge, il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 8.
- 15.9 La rappresentanza della società è attribuita al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle attribuzioni conferite.
- 15.10 Gli amministratori sono tenuti a trasmettere annualmente all'assemblea generale di cui all'articolo 13.3 la dichiarazione individuale di cui all'art. 12, comma 9 del D Lgs. 35/2017 e successive modificazioni.

16. Controllo dei soci

Ai sensi dell'art. 2476 del codice civile, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Tale consultazione, nel caso la società abbia realizzato una *data room* accessibile ai soci mediante *password*, sarà effettuata mediante accesso alla stessa.

17. Organo di controllo contabile

Il controllo contabile della società è affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 nominati dall'assemblea di cui all'articolo 13.2. All'organo di controllo contabile potranno essere altresì affidate le funzioni di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

18. Organo di sorveglianza

- 18.1 L'organo di sorveglianza, formato da 3 (tre) componenti incluso il suo presidente sono nominati dall'assemblea di cui all'articolo 13.2 nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 35/2017 e funziona a norma di legge, dura in carica per tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello di sua nomina.
- 18.2 I membri dell'organo di sorveglianza sono rieleggibili. Il loro compenso è determinato dall'assemblea di cui all'articolo 13.2 all'atto della nomina su proposta del consiglio di amministrazione, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
- 18.3 L'organo di sorveglianza ha i doveri ed i poteri di cui all'art. 11 del D. Lgs. 35/2017 e successive modificazioni, nonché la competenza in materia di ripartizione dei diritti in conformità con le previsioni del regolamento di cui all'articolo 2.3.

19. Bilancio ed utili

- 19.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 30 giugno di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Il bilancio deve essere presentato per l'approvazione all'assemblea generale di cui all'articolo 13.3 entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, risultanti da apposita relazione del consiglio di amministrazione che può essere contenuta anche nella nota integrativa.
- 19.2 Nella nota integrativa del bilancio, da redigersi in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione IX del Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile, si evidenzieranno le risultanze delle contabilità analitiche della gestione separata delle somme, incassate dalla società e spettanti ai Produttori di Fonogrammi nonché agli Artisti Interpreti ed Esecutori, specificando gli eventuali piani di investimento effettuati dalla società con tali somme.
- 19.3 Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino al limite di legge nonché l'importo di cui all'articolo 8.1 (iii) e salvo che i soci decidano speciali destinazioni a favore di riserve straordinarie, oppure di mandarli in tutto o in parte, ai successivi esercizi, vengono distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione in conformità all'articolo 8.2.
- 19.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

20. Recesso

- 20.1 Fermo quanto stabilito nell'articolo 12.9 per il caso di morte del Fondatore, il socio ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge nonché in caso di esercizio della facoltà di aumento del capitale di cui all'articolo 7.3.
- 20.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata indirizzata alla società presso la sede legale, da spedirsi entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese - ovvero, se non prevista, dalla trascrizione nei libri sociali - della decisione degli organi sociali che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione degli organi sociali, esso viene esercitato entro 15 (quindici) giorni dalla conoscenza del fatto da parte del socio. Nella comunicazione il socio recedente deve indicare le proprie generalità con il domicilio (se diverso da quello risultante dal libro dei soci) che elegge per le comunicazioni.

- 20.3 Il recesso ha efficacia dal giorno in cui la lettera raccomandata A.R. o il messaggio di posta elettronica certificata perviene alla sede legale della società.
- 20.4 Il rimborso della partecipazione del socio recedente è effettuato a norma di legge. E' esclusa l'offerta della quota di partecipazione del socio recedente agli altri soci così come la sua alienazione.

21. Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, i soci stabiliscono i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e nominano uno o più liquidatori determinandone i poteri e indicando a chi spetti la rappresentanza della società.

22. Clausola compromissoria

Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ovvero quelle promosse da organi sociali o nei loro confronti, qualunque ne sia l'oggetto, ivi comprese le controversie sulla validità e/o interpretazione di questo statuto e dell'atto costitutivo o degli atti che ne fanno parte, nonché l'impugnazione di decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto o di delibere assembleari (in entrambi i casi, comprese quelle di approvazione del bilancio) e consiliari sarà deferita in via esclusiva ad un collegio arbitrale di tre membri, tutti nominati dal presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale. L'arbitrato sarà rituale secondo diritto.